



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 27 dicembre 2013 n.176

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di risolvere, d'intesa con le varie Autorità di settore, alcune problematiche di natura meramente tecnico-operativa, recentemente emerse, relative alle diverse tipologie di rapporti bancari e finanziari prioritariamente interessati dalla presente normativa;*
- *l'urgenza di intervenire sui termini stabiliti dall'articolo 25 del Decreto-Legge 25 luglio 2013 n.98, stante la loro imminente scadenza;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 2 adottata nella seduta del 23 dicembre 2013;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 25 DEL DECRETO - LEGGE 25 LUGLIO 2013 N. 98
"ESTINZIONE DEL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE IN RELAZIONE AI
RAPPORTI PER I QUALI NON RISULTANO ADEMPIUTI GLI OBBLIGHI DI
ADEGUATA VERIFICA E AI LIBRETTI DI DEPOSITO AL RISPARMIO AL
PORTATORE"**

Articolo Unico

1. L'articolo 25 del Decreto-Legge 25 luglio 2013 n. 98 è sostituito dal seguente :

"1. Dopo l'articolo 95 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è introdotto il seguente :

Art. 95 bis

(Estinzione del diritto alla restituzione in relazione ai rapporti per i quali non risultano adempiuti gli obblighi di adeguata verifica e ai libretti di deposito al risparmio al portatore)

1. I rapporti per i quali alla data del 31 marzo 2014 non sono stati adempiuti gli obblighi di adeguata verifica sono estinti ex lege a far data dal 1° aprile 2014.
2. Entro il 15 aprile 2014 i soggetti designati devono comunicare all'Agenzia di Informazione Finanziaria i rapporti in essere per i quali non siano stati in grado di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela alla data del 31 Marzo 2014.
3. Il diritto alla restituzione delle somme derivanti dall'estinzione ex lege dei rapporti di cui al primo comma e dei libretti di deposito al risparmio al portatore, non estinti o non convertiti in rapporti nominativi nei termini previsti dal Decreto - Legge 22 settembre 2009 n.136, a parziale deroga delle disposizioni dello stesso e delle disposizioni di cui all'articolo 6 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.136, si estingue come segue:
 - il 1° aprile 2014 per i libretti di deposito al risparmio al portatore;
 - il 1° luglio 2014 per le altre tipologie di rapporti bancari.
4. I rapporti di cui al comma 1 non possono essere movimentati sino a quando i soggetti designati non abbiano adempiuto agli obblighi di adeguata verifica.
5. Con apposito regolamento saranno disciplinati i criteri, le modalità e i tempi di trasferimento sul fondo di garanzia dei depositanti delle somme di danaro presenti sui rapporti e nei libretti indicati nei commi 1 e 3. Con il medesimo regolamento saranno altresì disciplinati gli ulteriori effetti derivanti dalla estinzione dei rapporti e dei diritti di cui ai commi precedenti.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 dicembre 2013/1713 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini